

Cr. n. 25/12/2021

RGF 78/2021



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonella Ioffredi	Presidente
dott. Enrico Vernizzi	Giudice
dott. Irene Colladet	Giudice Est.

nel giudizio n. 138 /2021 reg.ist.fall. per la dichiarazione di fallimento
promosso da

PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale Ordinario di
Parma, Vicolo S. Marcellino n. 5 in persona del Sostituto Procuratore
dott.ssa Francesca Arienti;

nei confronti di

4 MOTORSPORT GLOBAL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
(C.F.02764260341), con sede in Parma, via Volturmo n. 61/A, in persona
del legale rappresentante *pro tempore* sig. ALBERTO ZARBO, nato a
Rovigo il 10/05/1962
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: dichiarazione di fallimento.

letto il ricorso proposto dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Parma per la dichiarazione di fallimento di 4
MOTORSPORT GLOBAL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

considerato che l'amministratore unico non si è costituito in
giudizio, né è comparso all'udienza fissata ex art.15 l.f., nonostante la
regolarità della notifica eseguita a mezzo PEC in data 29/11/2021 dalla
cancelleria;



esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art.15 IV co. l.f.;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art.9 I co. l.f. poiché la debitrice aveva sede in Parma (fino alla data della cancellazione dal Registro delle Imprese);

valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi del primo comma dell'art. 1 l.f., in quanto imprenditore esercente attività di studio, design, progettazione, produzione, commercializzazione, installazione e/o manutenzione di simulatori di guida, auto e moto e/o di volo e di prototipi di autovetture...;

rilevato che ai fini della dichiarazione di fallimento di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- Mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1 L.Fall.;

- Ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00;

- Sussistenza dello stato di insolvenza;

osservato che lo stato di insolvenza, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, *“sussiste quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili”* (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014);

rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art.15 ul.co. l.f. costituito dalla posta debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per euro 43.865,89 e non è emerso il possesso congiunto in capo alla debitrice dei requisiti di cui all'art. 1 L.F.;

ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia del fallimento in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla natura ed entità del debito nei confronti dell'erario che, seppur non ingente, non è stato onorato, né potrà esserlo, stante la sostanziale inattività della società, cancellata dal Registro delle Imprese in data 11/01/2021;



ritenuto di indicare come curatore il dott. MARTELOTTI ANGELO MICHELE con studio in Parma, Strada Giuseppe Garibaldi n. 12, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art.28 IV co. l.f.;

P.Q.M.

Visti ed applicati gli artt. 5 e segg. l.f.,

DICHIARA

il fallimento di 4 MOTORSPORT GLOBAL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F.02764260341), con sede in Parma, via Volturno n. 61/A, in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. ALBERTO ZARBO, nato a Rovigo il 10/05/1962, con domicilio in Torrile (PR) via Renzo Calestani n. 1;

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Irene Colladet ;

NOMINA

Curatore il dott. MARTELOTTI ANGELO MICHELE con studio in Parma, Strada Giuseppe Garibaldi n. 12 ;

ORDINA

al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 84 L.F. e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 87 L.F.

STABILISCE

che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, mediante udienza "virtuale", il giorno 28/04/2022 (ore 10:10) e, a tal fine

ONERA

il Curatore di verificare previamente se e quali soggetti intenderanno partecipare all'udienza. In particolare, nella notificazione con cui il curatore comunicherà la fissazione dell'udienza, avvertirà altresì i destinatari che dovranno comunicare al Curatore stesso, almeno 6 giorni prima dell'udienza, la loro intenzione di partecipare all'udienza, indicando il relativo indirizzo di posta elettronica ordinaria (NO PEC), di talchè:



a. qualora nessun interessato (creditori personalmente, difensori dei creditori o del fallito, fallito personalmente) manifesti nei tempi indicati l'intenzione di partecipare all'udienza, il Curatore non dovrà comunicare alcunchè al GD e si limiterà a depositare nel fascicolo telematico una nota scritta almeno un giorno prima dell'udienza, in cui chiederà l'approvazione del rendiconto, allegando a tale istanza le ricevute di tutte le notifiche eseguite (e non dovrà presentarsi in Tribunale il giorno dell'udienza c.d. virtuale);

b. qualora intendano partecipare all'udienza anche i difensori dei creditori e/o le parti personalmente (quali il fallito o i creditori privi di difensore), il Curatore sarà tenuto a comunicarlo a mezzo posta elettronica ordinaria al Giudice Delegato indicando esattamente i partecipanti ed il relativo indirizzo di posta elettronica ordinaria **almeno quattro giorni prima dell'udienza**, e, a seconda della tipologia e del numero dei partecipanti, sarà cura del GD valutare se prevedere la trattazione dell'udienza attraverso il programma teams, o cartolare, o nelle forme ordinarie presso l'Ufficio del giudice, o, in via residuale, se rinviarla, comunicandolo tempestivamente a tutti gli interessati.

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali su cose mobili in possesso della fallita, il termine di giorni trenta prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art.93 l.f.;

ORDINA

che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 17 del R.D. 16.3.1942 n. 267.

Parma, 30/12/2021

Il Giudice Est.
Dott. Irene Colladet

Il Presidente
Dott. Antonella Ioffredi

